

EDITORIALE

S. Pagliantini

Quando il rinvio pregiudiziale è “dottrinale”: vendita abbinata *ex art. 120-quinquies* cod. ass., pratica aggressiva e razionalità limitata del consumatore medio 165

OBBLIGAZIONI

D.M. Matera

Inerzia, circostanze ulteriori e affidamento. Il *retrato desleal* (o *Verwirkung*) nella giurisprudenza spagnola 173
(commento a Trib. Supremo spagnolo, 11 aprile 2023, n. 467) 185

Il *Tribunal Supremo* spagnolo torna a pronunciarsi in tema di *retrato desleal* (o *Verwirkung*), chiarendo nuovamente che la mera inerzia del titolare non è elemento sufficiente a far ravvisare una *deslealtad* nel successivo esercizio dell'azione. Si pone dunque il problema della identificazione dei fatti idonei a far sorgere la *confianza* sul fatto che il diritto non verrà esercitato e che non siano già sufficienti ad estinguerlo.

The Spanish Tribunal Supremo states once again in matter of retraso desleal (or Verwirkung). The judges clarify that the sole inertia is not sufficient in order to indicate a deslealtad in the subsequent exercise of the action. The problem arises of the identification of those facts that can give rise to a confianza on the circumstance that the right will not be exercised and that are not already sufficient to extinguish it.

CONTRATTO IN GENERALE

M. Farina

Revocatoria ordinaria: un caso problematico di “atto di disposizione” rilevante e adeguatezza del rimedio 189
(commento a Cass. n. 34418/2022) 196

Il commento analizza criticamente l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, ai fini dell'azione revocatoria, la sussistenza dell'*eventus damni* va accertata alla stipula del contratto definitivo, laddove la *scientia damni* deve sussistere alla conclusione del contratto preliminare. L'unicità funzionale della sequenza preliminare-definitivo, dimostrata tra l'altro dalla particolare disciplina della trascrivibilità di entrambi i negozi, fa sì che sin dalla fase preparatoria si realizzi un pregiudizio per il creditore, che vede immediatamente compromessa la generica garanzia patrimoniale del debitore.

The author critically analyzes the case-law, that, for the purposes of the claw-back action, requires the existence of the eventus damni to be ascertained at the time of the definitive contract, whereas the scientia damni must exist upon the conclusion of the preliminary contract. The functional uniqueness of the preliminary-definitive sequence - as demonstrated by those provisions that allow the registration of both transactions -

shows that there is always a prejudice for the creditor, who sees the generic patrimonial guarantee of the debtor compromised by the conclusion of the preliminary contract itself.

SINGOLI CONTRATTI

S. Romanò

La revocazione della donazione per ingratitudine del donatario nella prospettiva delle sanzioni civili 201
(commento a Cass. n. 19816/2022) 211

Il commento si confronta con la revocazione della donazione in un caso particolare di ingratitudine del donatario, consistente nel tradimento del coniuge donante; ipotesi che la giurisprudenza di legittimità configura, a certe condizioni, come ingiuria grave rilevante ai sensi dell'art. 801 c.c. La riflessione verte dapprima sui caratteri che debba avere la relazione extraconiugale per legittimare la revoca della donazione, per poi chiedersi se la revoca in esame non possa leggersi in senso sanzionatorio.

The paper deals with the revocation of the donation due to a particular case of ingratitude on the part of the donee, consisting in the infidelity towards the giving partner; a hypothesis that the jurisprudence configures, under certain conditions, as a serious offence relevant under art. 801 c.c. The analysis focuses first on the characteristics that the unfaithful relationship must have in order to legitimise the revocation of the donation, and then asks whether the revocation in question can be read in a punitive perspective.

F. Trolli

Inadempimento dell'onere apposto a una donazione, e risarcimento del danno non patrimoniale 213
(commento a Cass. n. 33797/2022) 222

Il contributo tratta della riparazione del danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento di un onere apposto ad un contratto di donazione. L'indagine si sofferma sul peculiare contenuto dell'obbligo imposto, alla luce della sua qualificazione come prestazione *super-etica*; da ciò si mostrano alcuni spunti problematici, anche di carattere pratico, discendenti dalle conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte.

The essay concerns the reparation of non-pecuniary damage deriving from the non-fulfilment of a charge affixed to a donation contract. It focuses on the peculiar content of the obligation, which is qualified as a super-ethical performance; from this some problematic ideas emerge, also of a practical nature, deriving from the conclusions reached by the Supreme Court.

M. Turci

Assicurazione obbligatoria RCA e azione diretta del terzo danneggiato: il punto delle Sezioni Unite 225
(commento a Cass., sez. un., n. 35318/2022) 234

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere un contrasto in relazione all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato verso l'assicuratore del mezzo su cui viaggiava in occasione del sinistro, valorizzano il caso sottoposto al loro scrutinio per chiarire le principali questioni interpretative ancora controverse in relazione a tale strumento di tutela.

After having settled a conflict concerning the applicability of the direct action by the third party transported towards the insurer of the vehicle on which he was travelling at the time of the accident, the Joint Sections of the Italian Supreme Court of Cassation clarified some of the main interpretative questions that were still disputed with regard to such legal instrument.

CONSUMO

V. Guderzo

La questione del condomino-consumatore al vaglio della Corte di Giustizia: tra nuove
indicazioni e persistenti incertezze 247
(commento a CGUE 27.10.2022, C-485/21) 260

A partire da una riflessione sulla nozione di «consumatore» e sull'interpretazione che di questa fornisce la Corte di Giustizia, il commento si sofferma sulla questione della qualificabilità del condòmino come consumatore allorché stipuli con un professionista un contratto di gestione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio condominiale. Nel fornire la soluzione, la Corte richiama peraltro la propria giurisprudenza in tema di applicabilità della disciplina consumeristica al condominio per sé considerato, ciò offrendo lo spunto per affrontare anche l'intricata questione del condominio-consumatore.

Starting from a consideration of the concept of «consumer» and its interpretation by the European Court of Justice, the comment addresses the question of the qualification of the condominium owner as a consumer when he concludes a contract with a professional for the management and maintenance of the common parts of the condominium building. In providing a solution, the Court also recalls its own case-law on the applicability of the consumer rules to the condominium as such, thus offering a starting point for addressing the complex issue of the “condominium-consumer”.

M. Marano

Il sindacato del giudice sulla percentuale offerta nel piano del consumatore 265
(commento a Cass. n. 28013/2022) 275

In questa pronuncia la Cassazione definisce i margini del controllo giudiziale sull'omologa del piano del consumatore. Rifacendosi alle opinioni della giurisprudenza in materia di concordato preventivo, fa proprie le nozioni di “fattibilità giuridica” e “fattibilità economica”, riconoscendo al giudice di merito il potere di sindacare, oltre che sulla conformità formale del piano, sulla realizzabilità economica della proposta del sovraindebitato. In questo senso, il piano deve garantire una minima effettività di soddisfazione dei creditori, condizione indefettibile sotto il profilo causale (ex art. 8, co. 1, L. n. 3/2012): perciò un'offerta di “assai esigua entità” rivelerebbe un piano privo di causa concreta.

In senso critico si osserva che il profilo quantitativo attiene, più correttamente, al controllo di convenienza demandato ai creditori ai sensi dell'art. 12-bis, co. 4, L. n. 3/2012.

The Supreme Court defines the margins of judicial review on the approval of the consumer's plan. Referring to the theories of jurisprudence on “concordato preventivo”, it adopts the notions of “fattibilità giuridica” and “fattibilità economica”, recognizing the power of the court to review, in addition to the formal conformity of the plan, the economic feasibility of the proposal of the over-indebted. In this sense, the plan must guarantee a minimum effective satisfaction of creditors, an indispensable condition from a causal standpoint (ex art. 8, co. 1, L. n. 3/2012). A very small offer would reveal a plan lacking concrete cause. However, the control on the quantity pertains, more correctly, to the judgment on the “convenience” that belongs to the creditors, ex art. 12-bis, co. 4, L. n. 3/2012.

IMPRESA E MERCATO

C. Attanasio

Ius variandi, aggiornamento delle condizioni economiche del contratto e pratiche commerciali scorrette 279
(commento a Cons. Stato n. 5986/2022) 294

L'autore, muovendo da una recente sentenza del Consiglio di Stato, si sofferma anzitutto sul contrasto tra l'art. 3, comma 1, d.l. 9 agosto 2022, n. 115, che prevede la sospensione dell'efficacia delle clausole attributive dello *ius variandi* nei contratti di fornitura di

energia elettrica e gas naturale, e il recente reg. UE 2022/1854. Viene poi affrontata la questione della qualificazione giuridica delle modifiche alle condizioni economiche del contratto, tra *ius variandi* e mero aggiornamento delle condizioni scadute, nonché – da un punto di vista critico – quella della sua possibile configurazione come pratica commerciale scorretta.

The author, moving from a recent ruling by the Council of State, first focuses on the contrast of the Art. 3, par. 1, d.l. 9 agosto 2022, n. 115, that provides the suspension of the effectiveness of ius variandi clauses in supply contracts of electricity and natural gas, with the recent Council Regulation EU 2022/1854. After that comes the issue of the juridical qualification of changes to the contract's economic terms, between ius variandi and mere updating of expired terms, as well as – from a critical perspective – its possible configuration as an unfair commercial practice.

NEL PROSSIMO NUMERO

M. Lamicela, *Estensione della nullità della clausola abusiva all'intero contratto ed effetti restitutori: nuove ambiguità e qualche incoerenza nelle valutazioni della CGUE*

R. Mazzariol, *Clausola penale determinabile: problemi di validità*

T. Pellegrini, *La Cassazione afferma la responsabilità solidale del venditore per l'inesatta esecuzione del pacchetto turistico. Annotazioni critiche*